

Polizze di assicurazione stipulate da società per conto degli amministratori

Publicato il 9 settembre 2004

Frequentemente le società stipulano assicurazioni per tutelarsi contro i vari inconvenienti che possono capitare agli amministratori ed in tali evenienze ci si pone il dubbio circa la detraibilità fiscale del premio pagato e/o dell'eventuale tassazione in capo al beneficiario.

ASSICURAZIONI CONTRO IL RISCHIO MORTE O INFORTUNI

Allo scopo di portare il proprio contributo alla chiarezza del problema l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, attraverso la norma di comportamento n. 154, ha esaminato il caso delle polizze assicurative stipulate dalle società per il rischio morte o infortuni dell'amministratore, in particolare il trattamento fiscale del premio pagato, sia dal punto di vista della società che da quello dell'amministratore stesso.

L'Associazione è arrivata alla conclusione che ai fini di una corretta classificazione fiscale

occorre innanzi tutto diversificare le polizze a seconda di chi sia indicato come beneficiario.

I compensi derivanti dall'attività di amministratore di società sono assimilati a quelli di lavoro dipendente per espressa disposizione dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo Unico e come tali tassati solo qualora costituiscano un arricchimento per il percettore.

Qualora la società stipuli una polizza con beneficiario l'amministratore (o i suoi eredi) il premio pagato costituisce un vero e proprio compenso in natura, che deve essere tassato in capo all'amministratore che lo andrà pertanto ad inserire nella propria dichiarazione annuale dei redditi e allo stesso tempo può essere messo in detrazione tra i costi della società.

Al contrario, se nella stipula della polizza si prevede che l'assicurato sia l'amministratore ma beneficiaria dell'assicurazione sia la società, allora in questo caso l'amministratore non si vedrà tassato il premio, non godendo di alcun arricchimento, mentre la società potrà detrarre il costo sostenuto.

La spesa viene considerata detraibile in quanto trattasi di costo "inerente", "certo" e "determinabile", sostenuto per evitare "... conseguenze sfavorevoli per la società che dal venir meno delle capacità e delle conoscenze del proprio amministratore può subire ripercussioni negative sull'attività esercitata...". La società, prosegue l'A.D.C., ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dall'occorrere di tali sinistri e pertanto tale cautela, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico.

La stessa Associazione perviene alla conclusione che, in entrambi le situazioni di beneficiario, la spesa rappresenta sempre un componente deducibile anche ai fini IRAP in quanto pur trattandosi di compenso in natura e reddito assimilato al lavoro dipendente, costituisce comunque un elemento accessorio della retribuzione, classificabile non nella voce di bilancio B9 (spese per il personale) ma alla voce B7 (costi della produzione per servizi).

All'eventuale verificarsi dell'evento assicurato l'importo percepito dalla società andrà a costituire sopravvenienza attiva tassabile, sia ai fini dell'imposta sul reddito che ai fini IRAP.

ASSICURAZIONI SANITARIE, ASSICURAZIONI SULLA VITA E ASSICURAZIONI SUGLI INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI

La circolare 23/12/1977 n. 326, punto 2.1, ha chiarito che i premi pagati per questi tipi di polizze rappresentano un compenso in natura, tassabile in capo all'amministratore.

ASSICURAZIONI SUGLI INFORTUNI PROFESSIONALI

La stessa circolare ministeriale ha chiarito che i premi pagati per queste polizze sono esclusi da tassazione.

RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONI PER PERDITE PATRIMONIALI

I premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto, non costituiscano fringe-benefit e non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari.

settembre 2004

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l